

**D.c.r. 19 dicembre 2018 - n. XI/410**  
**Ordine del giorno concernente l'esclusione delle sanatorie di**  
**luoghi di culto nei pgt dei comuni lombardi**

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di atto amministrativo n. 4 concernente «Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni all'integrazione al Piano Territoriale Regionale adottata con d.c.r. X/1523 del 23 maggio 2017 e della dichiarazione di sintesi finale. Approvazione dell'integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della l.r. 31/2014 (articolo 21, comma 4, l.r. 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio))»;

a norma dell'art. 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	41
Voti contrari	n.	1
Astenuti	n.	10

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 350 concernente l'esclusione delle sanatorie di luoghi di culto nei PGT dei comuni lombardi, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia  
 premesso che

- il PTR è il documento strategico che concorre alla definizione dei PGT comunali;
- il PTR definisce le linee guida dello sviluppo urbanistico della Regione;

considerato che

- con il PTR si intendono stabilire standard qualitativi sempre più elevati;
- tra le finalità del PTR c'è il miglioramento del tessuto urbano;

rilevato che

all'interno dei PGT comunali è presente il piano per le attrezzature religiose;

visto, inoltre, che

Regione Lombardia con la l.r. 2/2015 ha stabilito i criteri per l'individuazione e le modalità di realizzazione di nuovi luoghi di culto;

impegna il Presidente e la Giunta regionale

- a verificare che nei PGT dei comuni lombardi siano escluse eventuali sanatorie di luoghi di culto;
- a verificare che nei PGT dei comuni lombardi siano rispettati i criteri stabiliti dalla l.r. 2/2015 per l'individuazione e le modalità di realizzazione dei luoghi di culto.».

Il presidente: Alessandro Fermi  
 Il consigliere segretario: Dario Violi  
 Il segretario dell'assemblea consiliare  
 Silvana Magnabosco

**D.c.r. 19 dicembre 2018 - n. XI/411**  
**Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni**  
**all'integrazione al piano territoriale regionale adottata**  
**con d.c.r. x/1523 del 23 maggio 2017 e della dichiarazione**  
**di sintesi finale. Approvazione dell'integrazione del Piano**  
**Territoriale Regionale ai sensi della l.r. 31/2014 (articolo 21,**  
**comma 4, l.r. 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del**  
**territorio)).**

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visti:

- il Piano Territoriale Regionale (PTR) vigente, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 gennaio 2010, n. 951;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare gli articoli 19, 20 e 21, che definiscono i contenuti, gli effetti e le modalità di approvazione del PTR o sua variante;
- la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualifica-

zione del suolo degradato), in particolare l'articolo 5, comma 1, che dispone che la Regione integri il PTR con le previsioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b) bis), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera p), della stessa l.r. 31/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 23 maggio 2017, n. X/1523 (Adozione dell'Integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della l.r. 31/2014), contenente tutti gli elaborati di Piano e VAS, con la quale il Consiglio regionale ha adottato l'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014, con gli emendamenti approvati dalla V Commissione e con gli ulteriori emendamenti approvati in Assemblea (tutti riportati nell'Allegato I, parte integrante della deliberazione consiliare);

Atteso che i contenuti dell'integrazione del PTR, definiti nell'ambito di un percorso di concertazione con gli stakeholder, riguardano principalmente la precisazione delle modalità di determinazione del consumo di suolo, l'individuazione delle soglie regionali e provinciali di riduzione (da applicarsi esclusivamente agli ambiti di trasformazione del documento di piano dei Piani di Governo del Territorio) e l'identificazione degli ambiti territoriali omogenei rispetto ai quali articolare le soglie e i criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo;

Preso atto che, come previsto dalla suddetta deliberazione del Consiglio regionale 1523/2017 e con riferimento ai disposti di cui all'articolo 21, comma 2, della l.r. 12/2005, gli uffici della Direzione generale Territorio, urbanistica, difesa del suolo e Città metropolitana hanno provveduto:

- alla pubblicazione dell'avviso di adozione, pubblicazione e deposito degli elaborati di Piano e VAS dell'integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della l.r. 31/2014, come emendati dal Consiglio regionale, sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 22 Serie Avvisi e Concorsi del 31 maggio 2017, nonché sui quotidiani «La Repubblica» e «Corriere della Sera» in data 31 maggio 2017;
- alla messa a disposizione della delibera di adozione e degli elaborati di Piano e VAS dell'integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della l.r. n. 31/2014, come emendati dal Consiglio regionale, sui siti web «[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)» e «[www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas](http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas)» e al deposito degli stessi presso gli uffici della Direzione generale Territorio, urbanistica, difesa del suolo e Città metropolitana, ai fini della presentazione delle osservazioni nei sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e quindi fino al 31 luglio 2017;

Preso atto che, a seguito della pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono pervenute alla Giunta regionale n. 48 osservazioni, di cui le ultime cinque ricevute oltre il termine dei sessanta giorni previsto all'articolo 21, comma 2, della l.r. 12/2005, quindi oltre il 31 luglio 2017;

Preso atto che la Giunta regionale ha ritenuto di considerare tutte le n. 48 osservazioni pervenute, comprese le ultime cinque ricevute oltre il termine del 31 luglio 2017;

Visto il lavoro istruttorio sulle n. 48 osservazioni, condotto dagli uffici della Direzione generale Territorio e protezione civile e la proposta di controdeduzione alle stesse, come evidenziata nel documento «Controdeduzione alle n. 48 osservazioni pervenute», che si allega e forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto CHE la Giunta regionale ha considerato in particolare quanto segue:

- l'osservazione n. 48 è pervenuta in data 5 febbraio 2018;
- il contenuto della suddetta osservazione è analogo a quello di altre osservazioni rispetto alle quali la proposta di controdeduzione alle stesse è di non accoglimento delle osservazioni;
- il Parere Motivato Finale e la Dichiarazione di Sintesi Finale, redatti prima del ricevimento dell'osservazione n. 48, non contemplano la valutazione della stessa osservazione n. 48, ma, per il motivo suddetto, si ritiene non debbano essere modificati;

Visto il Parere Motivato Finale formulato dall'Autorità Competente per la Valutazione ambientale (VAS) con Decreto n. 12124 del 5 ottobre 2017, così come corretto per mero errore materiale con Decreto n. 13820 del 8 novembre 2017;

Vista la Dichiarazione di Sintesi Finale, che si allega e forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sottoscritta dall'Autorità Procedente per la Valutazione ambienta-

## Serie Ordinaria n. 6 - Venerdì 08 febbraio 2019

le (VAS) in data 5 ottobre 2017 e integrata in data 8 novembre 2017;

Rilevato che la Giunta regionale, in base all'articolo 21, comma 3, della l.r. 12/2005, esamina le osservazioni pervenute e formula proposta di controdeduzione al Consiglio regionale, nonché trasmette allo stesso Consiglio per la definitiva approvazione gli elaborati di Piano e VAS dell'integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della l.r. 31/2014, come emendati con deliberazione del Consiglio regionale 1523/2017;

Preso atto che, con deliberazione 23 ottobre 2017, n. X/7271, come corretta per mero errore materiale con deliberazione 13 novembre 2017, n. X/7361, la Giunta regionale della X legislatura ha approvato i documenti di controdeduzione alle osservazioni e la Dichiarazione di sintesi finale relativi alle prime n. 47 osservazioni e li ha trasmessi al Consiglio regionale, unitamente agli elaborati di Piano e VAS, come emendati, con deliberazione del Consiglio regionale 1523/2017, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 21 della l.r. 12/2005, dell'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014;

Considerato che la suddetta approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale non è avvenuta, essendosi interrotto l'iter di approvazione del Consiglio regionale, che ha concluso il pieno esercizio delle proprie funzioni il 17 gennaio 2018 per effetto della conclusione della X legislatura, e conseguentemente in base all'articolo 133 del Regolamento del Consiglio regionale non ha perfezionato la definitiva approvazione;

Considerato che:

- con la proclamazione in data 27 marzo 2018 del nuovo Presidente di Giunta, la XI legislatura è ufficialmente iniziata;
- la nuova Giunta Regionale, insediata il 29 marzo 2018, ha ritenuto, sulla base di una preventiva e autonoma valutazione di conferma dei contenuti e della opportunità della relativa assunzione, di rinnovare l'iter consiliare di approvazione definitiva dell'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014;

Considerato che si rende necessario procedere alla conclusione del procedimento finalizzato all'integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della l.r. 31/2014, per consentire alle province, alla Città metropolitana di Milano e ai comuni di procedere conseguentemente ad adeguare i rispettivi piani, dando così piena attuazione alla l.r. 31/2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. XI/460 del 2 agosto 2018 (Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014: trasmissione al Consiglio regionale della proposta di controdeduzione alle osservazioni, della dichiarazione di sintesi finale e degli elaborati per l'approvazione ai sensi dell'art. 21 della l.r. 12/2005);

Rilevato altresì che, con la proposta di controdeduzione alle osservazioni, si è mantenuta l'impostazione del progetto di integrazione del PTR adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1523/2017, accogliendo esclusivamente le osservazioni che contribuiscono a chiarirne o semplificarne i contenuti, e non accogliendo le osservazioni non pertinenti o in contrasto con alcuni contenuti sostanziali dell'integrazione del PTR;

Valutato pertanto opportuno approvare i documenti sopra richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ovvero la «Dichiarazione di Sintesi Finale» e il documento, allegato alla deliberazione della Giunta regionale 7271/2017, come corretta per mero errore materiale con deliberazione della Giunta regionale 7361/2017, e integrato con la controdeduzione all'osservazione n. 48, denominato «Controdeduzione alle n. 48 osservazioni pervenute»;

Visti gli emendamenti approvati dalla V Commissione consiliare «Territorio e Infrastrutture» e dall'Assemblea consiliare alla proposta di integrazione al PTR, di cui all'Allegato I, che si unisce e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che quanto sopra disposto con la presente deliberazione concorre alla realizzazione della Missione 8 - Programma 1 «Urbanistica e assetto del territorio» del Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 luglio 2018, n. 64, e, in particolare, dei seguenti risultati attesi:

- 165. Ter. 8.1 Attuazione della l.r. 31/2014 per il contenimento del consumo di suolo e la promozione della rigenerazione urbana;
- 164. Ter. 8.1 Revisione degli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionali (PTR e PPR) e verifica di coerenza della pianificazione territoriale degli enti locali;

Visti gli elaborati di Piano e VAS dell'integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della l.r. 31/2014, come emendati e adottati con deliberazione del Consiglio regionale 1523/2017, che si allegano quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituiti da:

ELABORATI DI PIANO:

Relazioni

- Progetto di Piano
- Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo
- Analisi socio-economiche e territoriali

Tavole

*Tavola degli Ambiti territoriali omogenei*

01. Ambiti territoriali omogenei

*Tavole di analisi regionali*

Elementi identitari del sistema paesistico-ambientale

- 02.A1 Morfologia ed elementi costitutivi della struttura fisica
- 02.A2 Elementi di valore emergenti
- 02.A3 Elementi identitari del sistema rurale
- 02.A4 Elementi originari della struttura territoriale

Elementi identitari del sistema insediativo e infrastrutturale

- 02.A5 Evoluzione dei processi insediativi
- 02.A6 Densità e caratteri insediativi
- 02.A7 Sistema infrastrutturale esistente e di progetto
- 02.A8 Polarità PTCP e sistema di relazioni

Caratteristiche qualitative dei suoli

- 03.B Qualità dei suoli agricoli

Suolo urbanizzato e consumo di suolo

- 04.C1 Superficie urbanizzata e superficie urbanizzabile
- 04.C2 Caratterizzazione degli Ambiti di trasformazione
- 04.C3 Incidenza della rigenerazione sul suolo urbanizzato

*Tavole di progetto regionali*

Valori del suolo e indirizzi del piano

- 05.D1 Suolo utile netto
- 05.D2 Valori paesistico-ambientali
- 05.D3 Qualità agricola del suolo utile netto
- 05.D4 Strategie e sistemi della rigenerazione

*Tavole di analisi e di progetto della Città Metropolitana e delle Province*

06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Provincia di Bergamo
06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Provincia di Brescia
06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Provincia di Como
06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Provincia di Cremona
06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Provincia di Lecco
06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Provincia di Lodi
06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Provincia di Mantova
06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Città Metropolitana di Milano
06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Provincia di Monza e della Brianza
06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Provincia di Pavia
06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Provincia di Sondrio
06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Provincia di Varese

ELABORATI DI VAS:

- Rapporto Ambientale (comprensivo dello screening relativo alla Valutazione di incidenza)
- Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale

- Allegato: Strategia regionale di sostenibilità ambientale (SRSA). Processo di territorializzazione nella integrazione del PTR ai fini della applicazione della l.r. 31/2014
- Piano di monitoraggio

Udita la relazione della V Commissione «Territorio e Infrastrutture»;

con votazione nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti:	n. 69
Non partecipano alla votazione:	n. 1
Consiglieri votanti:	n. 68
Voti favorevoli:	n. 40
Voti contrari:	n. 14
Astenuti:	n. 14

#### DELIBERA

1. di approvare l'Allegato I, concernente gli emendamenti approvati dalla V Commissione e dall'Assemblea consiliare, che si unisce e costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare i seguenti documenti, che si uniscono e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- «Controdeduzione alle n. 48 osservazioni pervenute»;
- «Dichiarazione di Sintesi Finale»;

3. di approvare, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della l.r. 12/2005, l'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014, costituita dai seguenti elaborati di Piano e VAS, come emendati con deliberazione del Consiglio regionale 23 maggio 2017, n. X/1523, che si allegano quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

#### ELABORATI DI PIANO:

##### Relazioni

- Progetto di Piano
- Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo
- Analisi socio-economiche e territoriali

##### Tavole

##### *Tavola degli Ambiti territoriali omogenei*

01. Ambiti territoriali omogenei

##### *Tavole di analisi regionali*

##### Elementi identitari del sistema paesistico-ambientale

- 02.A1 Morfologia ed elementi costitutivi della struttura fisica
- 02.A2 Elementi di valore emergenti
- 02.A3 Elementi identitari del sistema rurale
- 02.A4 Elementi originari della struttura territoriale

##### Elementi identitari del sistema insediativo e infrastrutturale

- 02.A5 Evoluzione dei processi insediativi
- 02.A6 Densità e caratteri insediativi
- 02.A7 Sistema infrastrutturale esistente e di progetto
- 02.A8 Polarità PTCP e sistema di relazioni

##### Caratteristiche qualitative dei suoli

03.B Qualità dei suoli agricoli

##### Suolo urbanizzato e consumo di suolo

- 04.C1 Superficie urbanizzata e superficie urbanizzabile
- 04.C2 Caratterizzazione degli Ambiti di trasformazione
- 04.C3 Incidenza della rigenerazione sul suolo urbanizzato

##### *Tavole di progetto regionali*

##### Valori del suolo e indirizzi del piano

- 05.D1 Suolo utile netto
- 05.D2 Valori paesistico-ambientali
- 05.D3 Qualità agricola del suolo utile netto
- 05.D4 Strategie e sistemi della rigenerazione

##### *Tavole di analisi e di progetto della Città Metropolitana e delle Province*

- 06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Provincia di Bergamo

- 06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Provincia di Brescia
- 06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Provincia di Como
- 06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Provincia di Cremona
- 06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Provincia di Lecco
- 06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Provincia di Lodi
- 06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Provincia di Mantova
- 06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Città Metropolitana di Milano
- 06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Provincia di Monza e della Brianza
- 06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Provincia di Pavia
- 06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Provincia di Sondrio
- 06. Caratteri e criteri per la riduzione del consumo di suolo e la rigenerazione Provincia di Varese

#### ELABORATI DI VAS:

- Rapporto Ambientale (comprensivo dello screening relativo alla Valutazione di incidenza)
- Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale
- Allegato: Strategia regionale di sostenibilità ambientale (SRSA). Processo di territorializzazione nella integrazione del PTR ai fini della applicazione della l.r. 31/2014
- Piano di monitoraggio

4. di dare mandato alla Giunta regionale, Direzione generale Territorio e protezione civile, di provvedere alla collazione dei testi e alla pubblicazione sul BURL, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 5, della l.r. 12/2005, dell'avviso di approvazione dell'integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014.

Il presidente: Alessandro Fermi  
 Il consigliere segretario: Dario Violi  
 Il segretario dell'assemblea consiliare  
 Silvana Magnabosco

— • —

## ALLEGATO I

### Modifiche approvate dalla V Commissione e dall'Assemblea consiliare

All'allegato "Progetto di Piano" sono apportate le modifiche che seguono:

- al capitolo "Natura del Piano", il capoverso "La scelta della collaborazione istituzionale" è sostituito dal seguente:

"Il PTR si prefigge di raggiungere i propri obiettivi attraverso un processo collaborativo e di copianificazione che coinvolge le amministrazioni locali alle diverse scale, anche se tutte le amministrazioni sono tenute a perseguire nei propri strumenti gli obiettivi indicati dal PTR."

- al capitolo "Natura del Piano", il capoverso "Il carattere di strumento di supporto alle decisioni" è così modificato:

"Il PTR si connota come strumento di ~~supporto~~ **riferimento** alle decisioni delle amministrazioni per raggiungere compiutamente gli obiettivi posti dalla legge e fornisce una base analitica di informazioni, di elaborazioni e di attribuzione di classi di valori e di qualità dei suoli a scala regionale utilizzabili alle diverse scale territoriali e che a tali scale potranno essere declinate con maggiore definizione. I caratteri riferiti alla quantità dei suoli da preservare, vengono così affiancati ai caratteri qualitativi dei suoli."

- al capitolo "Natura del Piano", il capoverso "Il processo di verifica" è così modificato:

"Il PTR così concepito presuppone un processo di verifica e ritorno da parte delle amministrazioni locali, **impegnate a comunicare tutti i dati e le analisi svolte nel processo di pianificazione**, che riguarda sia il raggiungimento graduale della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo sia la definizione di un "lessico" comune a tutti gli enti locali che diverrà la base per conoscere e interpretare il fenomeno del consumo di suolo in Lombardia."

- al capitolo "Quadro del monitoraggio", il quinto capoverso del paragrafo "1. Copianificazione e processo circolare" è così modificato:

"Quando infatti, per esempio, la norma prevede che il PTR definisca il consumo di suolo sulla base dei PGT vigenti, stabilisce un legame diretto tra la scala regionale e quella comunale. Nello stesso tempo, quando la ~~34~~ **L.r. 31/2014** esplicita che è compito del PTR stabilire la soglia regionale di riduzione del consumo in rapporto all'effettiva sussistenza di fabbisogno (abitativo e produttivo) legato sia "ad incrementi demografici reali", che "ad indicatori statistici di livello locale e sovralocale", la norma sancisce un ruolo di coordinamento del PTR basato su parametri di conoscenza che solo a livello provinciale e comunale possono essere raccolti e verificati."

All'allegato "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" sono apportate le modifiche che seguono:

- al paragrafo 2.1 "Glossario (Definizioni e modalità di calcolo)", il punto "5) Suolo libero" e la relativa nota 14 sono così modificati:

"5) Suolo libero, il suolo libero nello stato di fatto **naturale**, indipendentemente dalle previsioni dei PGT <sup>14</sup>. **Pertanto non sono ricompresi in questa categoria i suoli già edificati interessati da demolizioni finalizzate al loro riutilizzo edificatorio, ad eccezione di quelli destinati a verde pubblico o naturale dal PGT vigente.**

~~<sup>14</sup> I suoli liberi sono composti sia da superfici urbanizzabili che da superfici libere non urbanizzabili."~~

- al paragrafo 2.2.1 "Soglie di riduzione del consumo di suolo regionale e provinciali", dopo il sesto capoverso è inserito il seguente testo:

"Nel caso in cui, in sede di adeguamento alla l.r. 31/2014 o di altra variante al documento di piano, siano modificate le destinazioni d'uso, da funzione residenziale ad altra funzione urbana o viceversa, degli ambiti di trasformazione previgenti, ai fini della quantificazione della soglia di riduzione non deve essere considerata la variazione solo "nominale" (in incremento e riduzione) che ne deriva. Le valutazioni di coerenza rispetto agli obiettivi di riduzione del consumo di suolo considereranno il saldo complessivo di riduzione."

- al paragrafo 2.2.1 "Soglie di riduzione del consumo di suolo regionale e provinciali" è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"I PGT che, prima dell'adeguamento dei PTCP/PTM ai sensi della l.r. 31/2014, siano almeno adottati in recepimento dei criteri del PTR, continuano a valere sino alla scadenza naturale del nuovo DdP. Alla scadenza di quest'ultimo tali PGT si adegueranno alle eventuali diverse indicazioni contenute nel PTCP/PTM."

- al paragrafo 2.2.3 "Recepimento delle soglie di riduzione del consumo di suolo a livello comunale", il terzo capoverso è modificato come segue:

"In linea con l'articolo 2, comma 3, della l.r. 31/2014 <sup>16</sup>, laddove i fabbisogni dimostrati dai comuni non possano essere soddisfatti dalla rigenerazione urbana **nell'arco di vigenza o di riferimento temporale del PGT**, o a seguito dell'applicazione della soglia di riduzione del consumo di suolo, ne è comunque ammesso il soddisfacimento su superficie agricola o naturale con i seguenti limiti:...."

- al paragrafo 2.2.3 "Recepimento delle soglie di riduzione del consumo di suolo a livello comunale", prima dell'ultimo capoverso è inserito il seguente e si aggiunge la seguente nota a piè di pagina:

"Le varianti di cui all'articolo 97 della l.r. 12/2005 (Progetti presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive comportanti variante al PGT), a esclusione di quelle per attività di logistica o autotrasporto incidenti su una superficie agricola o naturale di superficie territoriale superiore a

5.000 mq, sono da considerare quali componenti del fabbisogno di “altre funzioni urbane” e sono comunque ammissibili ancorché comportanti consumo di suolo <sup>16 bis</sup>.

<sup>16 bis</sup> Sono fatte salve le procedure già avviate alla data di approvazione del PTR 31/14”.

- **al paragrafo 2.2.3 “Recepimento delle soglie di riduzione del consumo di suolo a livello comunale”, l’ultimo capoverso è così modificato:**

“In ogni caso, il consumo di suolo eventualmente ammesso in virtù dell’applicazione dei criteri sopra indicati ~~di dimensionamento del fabbisogno~~, deve rispettare eventuali indicazioni più restrittive dettate, in materia, dai PTCP o dal PTM in vigore al momento dell’adeguamento dei PGT alla l.r. 31/14 o all’atto delle successive varianti di PGT. Comunque, il consumo di suolo eventualmente ammesso, nonché le ipotesi di riduzione del consumo di suolo in corso, devono considerare i criteri di qualità indicati ai successivi paragrafi 3.2 e 4.3.”.

- **al paragrafo 2.3.1 “Criteri generali”, il quinto capoverso è così modificato:**

“Laddove la riduzione del consumo di suolo prevista, in applicazione alla soglia di riduzione del consumo di suolo assegnata dal PTR/PTCP/PTM, o le possibilità di rigenerazione e di recupero del patrimonio esistente non consentano il soddisfacimento degli obiettivi ~~quantitativi~~ di sviluppo prefissati, espressi dai fabbisogni insediativi, il precedente capitolo individua le modalità ammesse per il loro soddisfacimento su aree libere.”.

- **al paragrafo 2.3.2 “Stima del fabbisogno prevalentemente residenziale”, il quarto capoverso è così modificato:**

“Per le previsioni di andamento della popolazione residente, i Comuni e le Province/CM possono fare riferimento ai servizi e agli studi statistici disponibili. Si richiamano in particolare quelli di Istat e Regione, che considerano diverse ipotesi di crescita (solitamente distinte in bassa, alta e media) in ragione di differenti assunzioni sull’andamento della fecondità<sup>17</sup>. A fronte della rilevata difficoltà di utilizzo di tali stime (ad esempio per evidente incongruenza con le dinamiche di popolazione in atto) è possibile procedere alle stime di variazione della popolazione e delle famiglie sulla base dei trend registrati in un arco temporale significativo (ad esempio ultimo ventennio). Particolarmente complessa è poi la stima dei flussi migratori dall’estero che risentono di fenomeni di difficile previsione (esplosione di conflitti, politiche più o meno restrittive rispetto all’ingresso, modalità dei ricongiungimenti familiari, ecc.). ~~È plausibile attendersi, per il futuro, ulteriori incrementi dei flussi di immigrazione.~~ Meno rilevante appare, invece, la quota legata alla variazione dell’indice di natalità.”.

- **al paragrafo 2.3.3 “Stima del fabbisogno di superfici per altre funzioni urbane”, dopo il terzo capoverso si aggiunge il seguente:**

“Dovrà essere svolta un’analisi sullo stato di attuazione delle previsioni indicate nello strumento urbanistico vigente, al fine di verificare le reali necessità riferite al territorio.”.

- **al paragrafo 2.3.3 “Stima del fabbisogno di superfici per altre funzioni urbane”, il settimo capoverso è così modificato:**

“Rispetto alla domanda esogena è possibile una valutazione della domanda di nuovi insediamenti da un lato attraverso l'analisi degli insediamenti che si sono verificati in passato (verificando il trend degli ultimi ~~10~~ 20 anni) e dall'altro attraverso le richieste di insediamento eventualmente pervenute in Comune da parte di imprese non presenti sul territorio. Sulla base di questi dati si possono avanzare alcune ipotesi per i prossimi 10 anni, ipotizzando, ad esempio, uno sviluppo simile a quello osservato nel passato e stimando di conseguenza la superficie territoriale occorrente la domanda esogena.”.

- **al paragrafo 4.2 “Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto”, la lettera b) del punto 1) è così modificata:**

“1) Superficie urbanizzata, .....:

b) le superfici edificate (comprese le aree di pertinenza delle attrezzature esistenti, ~~salvo che non siano classificate come aree pubbliche o di uso pubblico dal piano dei servizi~~) per attrezzature pubbliche o private, di livello comunale o sovracomunale, comprese le aree destinate alla sosta degli autoveicoli (ancorché non totalmente impermeabilizzate), le attrezzature cimiteriali (comprese le fasce di rispetto se contigue alle superfici urbanizzate), i servizi di interesse generale e gli impianti tecnologici, comprese le superfici interessate da piani attuativi approvati alla data di adozione della variante di PGT;

- **al paragrafo 4.2 “Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto” la nota 28 riferita alla lettera d) del punto 1) è così modificata:**

“<sup>28</sup> I comuni, per la classificazione dei lotti liberi/aree verdi pubbliche o di uso pubblico, in rapporto all’assetto insediativo del proprio territorio, possono definire soglie dimensionali inferiori alle soglie indicate dal PTR ~~classificare come “superficie urbanizzata” anche lotti liberi/aree verdi pubbliche o di uso pubblico, di soglie dimensionali inferiori alle soglie indicate dal PTR.~~”.

- **al paragrafo 4.2 “Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto”, la lettera e) del punto 1) è così modificata:**

“e) il sedime delle infrastrutture di mobilità di livello sovracomunale esistenti tra i quali aeroporti, eliporti, ferrovie, autostrade, tangenziali, compresi gli svincoli, le aree di sosta e gli spazi accessori ad esse connesse (quali stazioni carburante, aree di stazionamento). Per le ferrovie deve essere considerato il sedime dei binari e delle attrezzature connesse (stazioni, depositi e scali merci, ecc.), nonché le porzioni delle relative fasce di rispetto che interessino aree libere adiacenti alle superfici urbanizzate se di ampiezza inferiore a 30 m. Si precisa che i tratti infrastrutturali in galleria ~~e i viadotti~~ non rientrano nella superficie urbanizzata.”.

- **al paragrafo 4.2 “Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto”, rinumerare le lettere contrassegnate da g) a l) del punto 2) con le lettere contrassegnate da a) a f).**

- **al paragrafo 4.2 “Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto”, le lettere a) e b) del punto 2) sono così modificate, si aggiunge la seguente nota 29bis a piè di pagina e la nota 30 è così modificata:**

“2) Superficie urbanizzabile, categoria sotto cui vengono ricomprese le aree soggette a trasformazione o a previsione di edificazione secondo i seguenti criteri:

- a) gli ambiti di trasformazione che interessano suolo libero <sup>29</sup> previsti dal documento di piano, suddivisi per destinazione funzionale prevalente: residenziale o per altre funzioni urbane <sup>29bis</sup>, escluse le porzioni destinate a parco urbano o territoriale o comunque con destinazione a verde pubblico di superficie superiore a 5.000 m2 nei comuni con popolazione residente maggiore di 10.000 abitanti o di superficie superiore a 2.500 m2 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti alla data di avvio della variante del PGT;
- b) le aree soggette a pianificazione attuativa previste dal piano delle regole, che interessano suolo libero di superficie superiore a 5.000 m2 nei comuni con popolazione residente maggiore di ~~10.000~~ **20.000** abitanti alla data di avvio della variante del PGT e di superficie superiore a 2.500 m2 nei comuni con popolazione residente inferiore a ~~10.000~~ **20.000** abitanti alla data di avvio della variante del PGT <sup>30</sup>. Sono esclusi da questa categoria i piani attuativi approvati alla data di adozione della variante di PGT, nonché le porzioni destinate a parco urbano o territoriale o comunque con destinazione a verde pubblico di superficie superiore a 5.000 m2 nei comuni con popolazione residente maggiore di 10.000 abitanti o di superficie superiore a 2.500 m2 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti alla data di avvio della variante del PGT;

<sup>29 bis</sup> Nella compilazione della carta del consumo di suolo, i comuni che hanno previsto nel loro PGT “L’indifferenza funzionale”, potranno attribuire la funzione prevalente in considerazione del progetto di assetto del territorio e dei fabbisogni stimati.

<sup>30</sup> I comuni, in rapporto all’assetto insediativo del proprio territorio urbanizzato, possono individuare all’interno delle superfici urbanizzabili anche aree ~~di completamente~~ soggette a pianificazione attuativa di dimensioni inferiori rispettivamente a 5.000 m2 o a 2.500 m2.”.

• **al paragrafo 4.2 “Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto”, la nota 31 riferita alla lettera c) del punto 2) è così modificata:**

“<sup>31</sup> I comuni, in rapporto all’assetto insediativo del proprio territorio urbanizzato, possono individuare all’interno delle superfici urbanizzabili anche aree ~~di completamente~~ edificabili tramite titolo edilizio diretto di dimensioni inferiori rispettivamente a 5.000 m2 o a 2.500 m2.”.

• **al paragrafo 4.2 “Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto”, le note 32 e 33 riferite alla lettera d) del punto 2) sono così modificate:**

“<sup>32</sup> ~~I lotti~~ Le aree per nuovi servizi si considerano ~~interni~~ interne alla superficie urbanizzata quando confinano con questa ultima per almeno il 75% del perimetro.

“<sup>33</sup> ~~I comuni, in rapporto all’assetto insediativo del proprio territorio urbanizzato, possono individuare all’interno delle superfici urbanizzabili anche aree di completamente di dimensioni inferiori a 5.000 m2.”.~~

• **al paragrafo 4.2 “Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto”, le note 34 e 35 riferite alla lettera e) del punto 2) sono così modificate:**

“<sup>34</sup> ~~I lotti~~ Le aree per nuovi servizi si considerano interne alla superficie urbanizzata quando



confinano con questa ultima per almeno il 75% del perimetro.

<sup>35</sup> I comuni, in rapporto all'assetto insediativo del proprio territorio urbanizzato, possono individuare all'interno delle superfici urbanizzabili anche aree ~~di completamento~~ per nuovi servizi di dimensioni inferiori rispettivamente a 5.000 m<sup>2</sup> o a 2.500 m<sup>2</sup>.”.

- **al paragrafo 4.2 “Carta del consumo di suolo: elementi dello stato di fatto e di diritto”, alla fine del punto 4) è inserito il seguente periodo:**

“Le Aree della rigenerazione individuate conformemente ai criteri di cui sopra dovranno essere classificate, ai fini della loro rigenerazione anche mediante il supporto di puntuali valutazioni di carattere tecnico ed economico. secondo le seguenti condizioni omogenee:

- a) aree che per collocazione nel contesto territoriale e condizioni di accessibilità, quest'ultima da generare anche mediante azioni di pianificazione e programmazione pubblica, risultano adeguate ad essere riutilizzate per funzioni produttive ovvero aree che, essendo incluse nel contesto delle città, presentano una vocazione ad essere riconvertite a funzioni residenziali, commerciali e direzionali o ad altre destinazioni di carattere urbano;
- b) aree che in considerazione della specifica collocazione territoriale, situazione ambientale e caratteristiche precipue, anche in seguito alle modificate condizioni del contesto urbanistico non risultano mostrare condizioni adeguate alla loro rigenerazione edilizia, affacciando piuttosto un'opportunità di ricostruzione di ecosistemi e rinaturalizzazione dell'ambiente, anche con finalità di ricomposizione del paesaggio rurale e rimboschimento.”.

- **al paragrafo 5.1 “Rigenerazione territoriale e urbana”, all’ottavo capoverso dopo le parole “(individuati dalla Regione o dalle Province/CM),” sono aggiunte le seguenti: “*promuovono e*”.**

- **il Comune di Torre de Busi, è spostato rispettivamente:**

- dall'ATO Lecchese (LC) all'ATO Valli Bergamasche (BG);
- dal QAR 12-101 (LC) al QAR 30-24 (BG).